



---

## La difesa non giustifica l'offesa: illeciti gli attacchi personali al Collega di controparte

Il limite di compatibilità delle esternazioni verbali o verbalizzate e/o dedotte nell'atto difensivo dal difensore con le esigenze della dialettica processuale e dell'adempimento del mandato professionale, oltre il quale si prefigura la violazione dell'art. 52 cdf (già art. 20 codice previgente), va individuato nella intangibilità della persona del contraddittore, nel senso che quando la disputa abbia un contenuto oggettivo e riguardi le questioni processuali dedotte e le opposte tesi dibattute, può anche ammettersi crudezza di linguaggio e asperità dei toni, ma quando la diatriba trascende sul piano personale e soggettivo l'esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i relativi comportamenti (*Nel caso di specie, riferendosi al collega di controparte, l'incolpato aveva scritto in un proprio atto giudiziario: «...bisognerebbe prima imparare a leggere e poi a scrivere», «...difesa avversaria la quale evidentemente ha difficoltà comprensive, oltre che cognitive». In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).*

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Greco\), sentenza n. 175 del 9 ottobre 2021](#)

---

## Espressioni sconvenienti od offensive: irrilevante il mancato ordine del giudice di cancellarle dagli scritti difensivi

In tema di frasi sconvenienti o offensive, è ininfluyente il fatto che il Giudice civile abbia ommesso di provvedere in ordine alla richiesta di cancellazione delle espressioni offensive, giacché il giudice della disciplina ha completa libertà di effettuare pieno riesame delle espressioni utilizzate sotto il profilo deontologico, indipendentemente dalla valutazione che possa fare il giudice del merito in ambito di responsabilità civile o penale circa il carattere offensivo o meno delle frasi stesse.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Greco\), sentenza n. 175 del 9 ottobre 2021](#)

NOTA:

In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza del 25 settembre 2017, n. 136 nonché Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti – Rel. Picchioni), sentenza del 22 settembre 2012, n. 122.

---

## Espressioni sconvenienti ed offensive: l'illecito non è scriminato dall'eventuale veridicità dei fatti

Le espressioni sconvenienti ed offensive (art. 52 cdf) assumono rilievo di per sé, indipendentemente dal contesto in cui sono usate e dalla veridicità dei fatti che ne costituiscono oggetto, essendo il relativo divieto previsto a salvaguardia della dignità e del decoro della professione, che, anche in presenza di comportamenti criticabili o perfino illeciti dei colleghi o di terzi, impongono all'avvocato di esprimere il proprio biasimo o di formulare la propria denuncia in modo rispettoso della personalità e della reputazione altrui, astenendosi da ingiustificata animosità e da toni irrispettosi, e ciò indipendentemente dalla considerazione delle possibili conseguenze civilistiche o penalistiche della sua condotta. Tale divieto non si pone affatto in contrasto con il diritto, tutelato dall'art. 21 Cost., di manifestare liberamente il proprio pensiero, il quale non è assoluto ed insuscettibile di limitazioni, ma trova concreti limiti

nei concorrenti diritti dei terzi e nell'esigenza di tutelare interessi diversi, anch'essi costituzionalmente garantiti.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Greco\), sentenza n. 175 del 9 ottobre 2021](#)

---

## Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui

L'avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l'avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 cdf), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d'ira o d'agitazione che da questa dovesse derivare, che al più, rileva ai soli fini della determinazione della sanzione.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Greco\), sentenza n. 175 del 9 ottobre 2021](#)

---

## Procedimento disciplinare e comunicazioni o notifiche a mezzo PEC

In tema di procedimento disciplinare, le comunicazioni e notifiche ben possono avvenire anche a mezzo PEC, che -salvo che la legge disponga diversamente- equivalgono a quelle effettuate "per mezzo della posta" (art. 48, co. 2, CAD – D.Lgs. n. 82 del 2005), senza peraltro bisogno delle formalità previste per il processo civile (relata e attestazione di conformità), e si considerano perfezionate nel momento in cui risulta emessa la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) da parte del suo gestore della posta elettronica certificata.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Greco\), sentenza n. 175 del 9 ottobre 2021](#)

---

## La *suitas*, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell'illecito disciplinare

Ai fini della sussistenza dell'illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell'incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la "*suitas*" della condotta intesa come volontà consapevole dell'atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L'evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. Masi, rel. Greco\), sentenza n. 175 del 9 ottobre 2021](#)

---